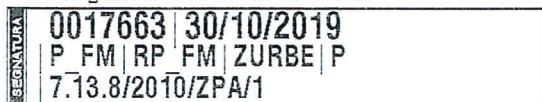


NS Protocollo di riferimento n. 16320 del 08.10.2019

Provincia di Fermo

Registro PROVINCIA DI FERMO



Al Dirigente
SETTORE III
Ambiente e Trasporti
CED – Polizia Provinciale
Dr. Roberto Fausti

e p.c. Al Sig. Sindaco
Comune di Grottazzolina (FM)
PEC: comune.grottazzolina@emarche.it

OGGETTO: Comune di Grottazzolina (FM) – Decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 – Verifica di assoggettabilità a V.I.A. – Impresa Asfalti s.r.l. “Modifica impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi” – Via Molino, 14 –
Parere.

Vista la nota protocollo n. 16320 del 08.10.2019 con la quale codesto Settore ha richiesto eventuali osservazioni e/o contributi istruttori per l’acquisizione dei pareri relativi all’istanza di modifica impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi – Via Molino, 14, nel comune di Grottazzolina (FM), formulata dalla ditta ASFALTI S.r.l.,

Visti gli elaborati presentati, con particolare riferimento ai chiarimenti forniti dalla ditta Asfalti S.r.l e registrati al protocollo della Provincia con n.ri 15877 e 15878 del 20.10.2019;

si esprime il seguente parere:

L’area urbanistica del PRG ove viene localizzato l’impianto appartiene alla Zona “E” Agricola ove per disposizioni di norma e di Piano Regolatore Generale non sono consentite destinazioni ad usi diversi da quelli agricoli in ossequio della Legge Regionale 08.03.1990 n. 13 e smi;

L’intervento si configura come modifica sostanziale dell’impianto esistente di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi con l’introduzione di un nuovo ciclo produttivo di trattamento inerti. Tale modifica presuppone che lo stesso impianto debba essere collocato in aree con destinazioni specifiche classificate dall’art. 2 del DM 1444/68 come zone D artigianali e non può essere collocato come prevede la richiesta in oggetto in aree che risultano classificate dal vigente PRG come zone E agricole. La modifica della classificazione dell’area potrebbe, per la localizzazione dell’impianto, generare consumo di suolo, in contrasto con le norme dell’attuale PTC della Provincia di Fermo, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 11 del 31.03.2015.

Le attività e gli impianti di recupero di rifiuti speciali non pericolosi”, classificate come attività artigianali e/o industriali non sono consentiti nelle zone omogenee “E”, così come descritte nel DM 1444/68 e nella Legge Regionale 08.03.1990 n. 13 e presuppongono conseguentemente una variante agli strumenti urbanistici generali vigenti.

Ad ogni buon conto si ricorda che il comma 7, dell’art. 18 del vigente P.T.C. della Provincia di Fermo, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 11 del 31.03.2015, letteralmente recita:

7. Ai fini della corretta definizione di consumo di suolo, ai sensi e per gli effetti dell'applicazione del presente articolo, è da intendersi anche la previsione di aree destinate a standards urbanistici, verde pubblico, verde sportivo, verde privato, attrezzature pubbliche, ecc.. A fronte della realizzazione di interventi pubblici di rilievo e di interesse sovracomunale, in attuazione del progetto di intercomunalità, in presenza di condizioni oggettivamente accertate negli ambiti di approfondimento di cui all'art. 9, sono consentiti scostamenti dai limiti dimensionali insediativi previsti dal PTC per il Comune che si renda disponibile a localizzare l'intervento pubblico nel proprio territorio. L'incremento in tal caso verrà stabilito in sede di conferenza di copianificazione del conseguente procedimento, coordinato dalla Provincia, dove sono chiamati a partecipare tutti i Comuni e gli enti dell'ambito territoriale di approfondimento interessato, applicando la perequazione territoriale di cui agli artt.10 e 11.

La Legge Regionale 08 marzo 1990 n. 13, all'articolo 3, prevede che nelle zone agricole siano ammesse soltanto le nuove costruzioni che risultino necessarie per l'esercizio delle attività di cui al comma 2, dell'articolo 1 ed in particolare anche "le opere di pubblica utilità che debbono sorgere necessariamente in zone agricole".

E' quindi necessario ricordare che si ritiene comunque determinante considerare l'intervento di deposito del materiale temporaneo e provvisorio, in variante al PRG, conforme alle disposizioni legislative purché al cessare della specifica attività oggi in essere, sia ripristinato lo stato originario dei luoghi.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.

SETTORE II

Viabilità – Urbanistica
Patrimonio – Edilizia Scolastica

IL DIRIGENTE

Ing. Ivano Pignoloni



Ufficio Urbanistica
IP/GLR/qlr